

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6385 del 05/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BONOMELLI s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di spezie, erbe e aromi ubicato in Via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6636 del 05/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BONOMELLI s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di spezie, erbe e aromi ubicato in Via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BONOMELLI s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di spezie, erbe e aromi sito a Zola Predosa, in via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2792 del 30/09/2014, con scadenza di validità in data 1/10/2029, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

di Zola Predosa con provvedimento prot. n. 23834 del 2/10/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Zola Predosa;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Zola Predosa.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2792 del 30/09/2014, con scadenza di validità in data 1/10/2029 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

- 6) Obbliga la BONOMELLI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La BONOMELLI s.r.l., C.F 03492910371, P.IVA 01590761209, con sede legale e stabilimento a Zola Predosa, in via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di BONOMELLI s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 20/4/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 70096 del 21/4/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 17878/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 92351 del 26/5/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per la matrice impatto acustico, che ha portato alla sospensione del procedimento acquisita agli atti con prot. 94247 del 30/5/2023.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera S.p.A. con propria nota prot. 54293 del 9/6/2023, acquisita agli atti di Arpae con prot. 101101 del 9/6/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con propria nota prot. 17029 del 14/6/2023, agli atti di Arpae prot. 103846 del 14/6/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- La BONOMELLI s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 112661 del 28/6/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa le integrazioni richieste in materia di impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 128514 del 24/7/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Zola Predosa con propria nota prot. 22682 del 28/07/2023 agli atti di Arpae prot. 131562 del 28/7/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 171150 del 9/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La BONOMELLI s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 187749 del 6/11/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa una integrazione volontaria inerente la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600 ridotto del 15% per i motivi di cui sopra.

Bologna, data di redazione 4/12/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BONOMELLI s.r.l. ubicato in Via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue industriali, acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche non contaminate originate dai pluviali degli edifici e dalle aree di transito e parcheggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 54293 del 9/6/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. 17029 del 14/6/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 20/4/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 17878/2023. Documento redatto in data 4/12/2023

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 4/EA /2023

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Bonomelli s.r.l. - Divisione Cannamela

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 11285 del 20/04/2023, presentata dal Sig. Bonomelli s.r.l. - Divisione Cannamela in qualità di della Ditta Bonomelli s.r.l. - Divisione Cannamela con sede legale in Via Enrico Mattei 6 40069 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Enrico Mattei 6;**

Tipo di insediamento: **lavorazione e confezionamento di spezie, erbe aromatiche;**

Recapito dello scarico: **in fognatura di via Mattei;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 09/06/2023 prot n.54293, pervenuta in data 12/06/2023 prot.16704;

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;**

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 giugno 2023
Prot. n. 0054293/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **10/02/2023** Num. prot.: **13798** **20230421 - 39001**
PA&S 33/2023

**Oggetto: : richiesta di modifica sostanziale AUA per le seguenti matrici: Emissioni in
atmosfera, scarichi idrici, emissioni acustiche - Bonomelli s.r.l. - Divisione
Cannamela Via Enrico Mattei 6**
Pratica: 4/EA /2023
Pratica SINADOC n. 8227/2023

Con riferimento alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi, presentata dal Signor Matteo Mori codice fiscale MROMTT75L26G337L in qualità di delegato alla firma della Ditta "**BONOMELLI SRL**" codice fiscale / p. IVA 03492910371 con sede e stabilimento produttivo in via Mattei n° 6 in Comune di Zola Predosa (BO), esercente attività di lavorazione e confezionamento di spezie, erbe aromatiche e frutta secca.

Verificato dalla documentazione in pervenuta che la ditta:

- ✓ dispone di autorizzazione AUA emessa da Provincia di Bologna con delibera IP/ANNO 5617/2014;
- ✓ prevede di effettuare le seguenti modifiche sostanziali del vigente atto autorizzativo per quanto attiene alla matrice emissioni;
 - modifica emissioni E22, E23;
 - l'inserimento di nuovi punti di emissione E24, G1;
- ✓ mentre relativamente alla matrice scarichi:
 - verrà avviata un'attività di lavaggio dei cassoni e delle linee di lavorazione mediante l'utilizzo di soluzioni di prodotti detergenti/disinfettanti (soluzioni acquose a base di acido citrico e perossido di idrogeno);

La ditta è ubicata in un complesso di edifici dotata di reti dedicate allo scarico dei reflui generati nello stabilimento che originano i seguenti punti di immissione nei relativi corpi recettori:

- **scarico S1** acque di tipo industriale originate dalle attività di lavaggio delle apparecchiature dopo trattamento di grigliatura meccanica nella rete fognaria delle acque miste di via Mattei;
- **scarico S2** acque di tipo domestico originate da bagni e servizi igienici dell'area Nord dello stabilimento nella rete fognaria delle acque miste di via Mattei;

- scarico S3 acque di tipo meteorico non contaminato originate dal coperto degli edifici e delle aree di transito e parcheggio dello stabilimento nella rete fognaria delle acque bianche di via Mattei;
- **scarico S4** acque di tipo domestico originate da bagni e servizi igienici dell'area Nord dello stabilimento nella rete fognaria delle acque miste di via Brodolini;

Le reti fognarie delle acque miste, in precedenza descritte, afferiscono all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR.

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche, recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque di tipo industriale, in precedenza descritta e originate dal trattamento delle acque di lavaggio delle attrezzature dopo sgrigliatura (S1);**
 - **acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S3 e S4);**
 - **acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali degli edifici e dalle aree di transito e parcheggio (S2);**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 9 giugno 2003, punto 5 - Tabella 1. Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell'allegato 5 del D. Lgs.152/2006;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

È prescritta, qualora non presente, l'installazione di:

- idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2023.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto BONOMELLI S.r.l.
comune di Zola Predosa - via E. Mattei n°6

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e confezionamento di spezie, erbe e aromi svolta dalla società BONOMELLI Srl nello stabilimento posto in comune di Zola Predosa, via E. Mattei n° 6 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società BONOMELLI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: DOSATRICI REPARTO CONFEZIONAMENTO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.00 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti e i dati verificati dalla lettura del pressostato differenziale.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: CAPPE C/SC SEMILAVORATI

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, le periodiche sostituzioni delle tasche filtranti e i dati verificati dalla lettura del pressostato differenziale.

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: SALDATURA OFFICINA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO SILOS

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: MACCHINA LAVAGGIO TAZZE E COMPONENTI VARI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione E22 e E23, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

.....
EMISSIONE E24

PROVENIENZA: ESTRATTORE DI EMERGENZA FABBRICATO NORD

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

.....
EMISSIONE G1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRICO DI EMERGENZA – 80 KW GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati al punto bb) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

.....
EMISSIONE C1A

PROVENIENZA: CT1 – CALDAIA RISCALDAMENTO NUCLEO SUD – 931 KW

EMISSIONE C1B

PROVENIENZA: CT1 - CALDAIA RISCALDAMENTO NUCLEO SUD – 1057 KW

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE C2

PROVENIENZA: CT2 - CALDAIE RISCALDAMENTO NUCLEO NORD – 1600 KW COMPL.

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, i punti di emissione C1A, C1B e C2 sono soggetti ad autorizzazione secondo le disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006.

Limiti di emissione prescritti per il punto di emissione C1A:

Poichè il punto di emissione C1A proviene da impianto termico avente potenzialità inferiore a 1 MW, sono prescritti i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento per il punto di emissione C1A.

Limiti di emissione prescritti per i punti di emissione C1B e C2:

Per i punti di emissione C1B e C2, provenienti da medi impianti di combustione, valgono gli obblighi previsti dall'art. 273-bis, commi 5 e 6 del DLgs. 152/06.

Entro il 1° gennaio 2030 debbono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%, presentando apposita istanza di adeguamento almeno due anni prima.

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

Fino al 1° gennaio 2030 debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per i punti di emissione C1B e C2; limitatamente all'inquinante Ossidi di azoto

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le	

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle

emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del

D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 20/4/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 17878/2023. Documento redatto in data 4/12/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della BONOMELLI s.r.l. ubicato in Via Enrico Mattei n. 6, c.a.p. 40069, Comune di Zola Predosa (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società BONOMELLI s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Zola Predosa.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. 128514 del 24/7/2023, senza prescrizioni.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa prot. 22682 del 28/07/2023, senza prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 20/4/2023 e successive integrazioni. In particolare:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 |

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Elaborato “Integrazione Impatto Acustico del 02/09/2020 - Caratterizzazione delle sorgenti sonore aziendali e approfondimento sui ricettori limitrofi” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/6/2023 dal sig. Mauro Pippo, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla BONOMELLI s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 112661 del 28/6/2023).

Pratica Sinadoc 17878/2023.

Documento redatto in data 4/12/2023

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 4/EA /2023

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Bonomelli s.r.l.**
- Divisione Cannamela

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 11285 del 20/04/2023, presentata dalla Ditta **Bonomelli s.r.l. - Divisione Cannamela**,
per la località: **Via Enrico Mattei 6**;

A seguito della richiesta del 20/04/2023 con prot.11366 di parere ad ARPAE ST per la matrice
impatto acustico,

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 24/07/2023 prot n. 128514, pervenuto in
data 25/07/2023 prot.22171 ;

ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAE sopraccitato.

Cordiali saluti.

Area gestione del territorio
AMBIENTE




Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



SINADOC n. 17878/2023
Bologna, 24/07/2023

Comune di Zola Predosa
Ufficio Ambiente
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Suap del Comune di Zola Predosa
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Dott. Pier-Luigi Bernardi
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di modifica sostanziale AUA - Bonomelli s.r.l. - Via Enrico Mattei 6. Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Rif PROCEDIMENTO SUAP 4/EA /2023. **Contributo tecnico in merito alla componente acustica.**

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione di impatto acustico datata 02/09/2020 a firma del Tecnico competente Per. Ind. Pippo Mauro e una documentazione integrativa del 23/06/2023 per verificare l'impatto della Ditta Bonomelli S.r.l.-Divisione Cannamela con sede e stabilimento in via Mattei n. 6 a Zola Predosa, a seguito di modifica sostanziale AUA-Det-2792/2014, per modifiche impiantistiche che comportano la variazione delle caratteristiche qualitative dello scarico in pubblica fognatura e la modifica della composizione degli effluenti di alcuni punti di emissione di atmosfera.

Nella documentazione presentata si prende atto che:

- l'azienda Bonomelli S.r.l. div. Cannamela svolge attività di lavorazione, preparazione e confezionamento delle spezie presso un'area recintata in Via Mattei n. 6 nel Comune di Zola Predosa (BO) in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici industriali/artigianali e di viabilità principale quale la SP569 "Via Nuova Bazzanese" e l'Autostrada A1 "Del Sole";
- l'area è inserita in Classe V "Zone prevalentemente industriali" del Piano di Classificazione Acustica comunale e i reparti produttivi con le relative sorgenti sonore operano nel solo periodo di riferimento diurno, con orario dalle 8:00 alle 17:30;
- in periodo notturno potrebbero entrare in funzione solo 2 sorgenti, necessarie per la sicurezza, che di norma sono spente e che si possono attivare in caso di emergenza: la sorgente S15 Gruppo elettrogeno e la sorgente S16 Allarme+estrattore, di tali sorgenti è stato misurato al confine di proprietà un livello di immissione calcolato pari a 53,7 dB(A), che rispetta il limite notturno previsto dalla classe V (60 dBA) mentre non si applica il limite differenziale in quanto il ricettore confinante è una palazzina uffici di un'altra ditta non occupata in periodo notturno;
- si dichiara che la documentazione acustica presentata del 02/09/2020 relativa alle misure eseguite in data 14/07/2020, risulta ancora valida alla data odierna in quanto le sorgenti aziendali non hanno subito variazioni: nelle modifiche in oggetto non vengono infatti inseriti nuovi punti di emissione ma si richiede solamente la trasformazione della composizione degli effluenti emessi.

Sono comunque stati svolti nuovi rilievi fonometrici in data 20/06/2023 al fine di caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore aziendali;

- sono state individuate ed elencate le sorgenti di rumore della ditta, divise in interne ed esterne. In particolare è stata fornita una planimetria aggiornata indicante la puntuale collocazione delle sorgenti sonore significative;
- il traffico indotto dall'attività non è variato dall'ultima valutazione acustica e ha un apporto notevolmente minoritario rispetto al transito veicolare limitrofo;
- i ricettori più prossimi alla Bonomelli sono gli uffici di altre ditte industriali/artigiane e le infrastrutture di viabilità Nuova Bazzanese e l'Autostrada A1, mentre le abitazioni residenziali più vicine sono posti ad oltre 300 metri di distanza dal confine aziendale;
- i rilievi fonometrici svolti sia nel 2020 che nel 2023 nei punti maggiormente significativi e ai confini di proprietà permettono di affermare il rispetto dei limiti di immissione assoluti di classe V in cui è inserita la ditta. E' stato valutato anche il limite di immissione differenziale che, rispetto ai ricettori limitrofi (principalmente uffici), risulta rispettato in quanto il livello di rumore calcolato all'interno agli ambienti abitativi risulta inferiore al limite di applicabilità dello stesso;
- il tecnico estensore della relazione conclude che l'impatto acustico della ditta Bonomelli div. Cannamela sull'ambiente esterno sia da ritenersi accettabile in quanto rispetta i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti nel piano di Classificazione acustica del Comune di Zola Predosa (BO).

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica.

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.